

**COMUNE DI BUSTO ARSIZIO**  
**Provincia di Varese**

**REGOLAMENTO PER LA  
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE  
ENTRATE COMUNALI AI SENSI  
DELLA LEGGE 31/12/2025, N. 199**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# SOMMARIO

## ARTICOLO    OGGETTO

<b>1</b>	<b>Oggetto del regolamento</b>
<b>2</b>	<b>Oggetto della definizione agevolata</b>
<b>3</b>	<b>Procedura per la definizione agevolata</b>
<b>4</b>	<b>Effetti della dichiarazione</b>
<b>5</b>	<b>Versamento degli importi dovuti</b>
<b>6</b>	<b>Perfezionamento della definizione agevolata</b>
<b>7</b>	<b>Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere</b>
<b>8</b>	<b>Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore e concordato minore</b>
<b>9</b>	<b>Efficacia del regolamento</b>

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse affidate al Concessionario, iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 Novembre 1997, n. 446.

## **Articolo 2**

### **Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti affidati in carico al Concessionario sino **al 31 dicembre 2023**, ai fini della riscossione coattiva, derivanti da:
  - Entrate tributarie;
  - Sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  - Entrate patrimoniali;possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del C.d.S., di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
3. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui ai commi precedenti, sono estinte le somme contenute negli atti inviati a coattivo, relative alle sanzioni, agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell'art. 1, comma 802, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160<sup>1</sup> ed agli oneri di riscossione, inclusi quelli di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160<sup>2</sup>.
4. Possono essere oggetto di definizione agevolata anche i debiti per i quali sono pendenti delle controversie, in ogni stato e grado alla data del 31/12/2025. Più precisamente, in relazione ai giudizi di primo grado, è sufficiente che entro

---

<sup>1</sup>Comma 802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'Ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

<sup>2</sup> Comma 803. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il (60) sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

---

la suddetta data il ricorso sia stato notificato alla controparte. Sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata le controversie interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 31/12/2025. Non è consentito accedere alla definizione agevolata in relazione alle cause il cui grado di giudizio si sia già concluso con pronuncia definitiva prima della presentazione dell'apposita domanda.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti .
6. Possono essere estinti, secondo le disposizioni del presente Regolamento, anche i debiti ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi del precedente Regolamento per la definizione agevolata approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 39 del 28/07/2023, per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l'inefficacia della definizione.
7. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

### **Articolo 3**

#### **Procedura per la definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta al Concessionario, la sua volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il termine del **30 Settembre 2026**, apposita dichiarazione, previa acquisizione del prospetto informativo dei carichi definibili, fornito dal Concessionario, con le modalità ed in conformità alla modulistica messa a disposizione dallo stesso sul proprio sito internet nel termine di quindici giorni dall'approvazione del presente Regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti a cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazioni delle spese di lite.
2. Il Concessionario, entro il **31 Ottobre 2026**, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma precedente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo e la scadenza delle singole rate. Inoltre, entro lo stesso termine, il Concessionario notifica l'eventuale diniego, totale o parziale, alla definizione agevolata.
3. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi eventualmente già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione fiscale.

#### **Articolo 4** **Effetti della dichiarazione**

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3:
  - a. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
  - b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
  - c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  - d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
2. Il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione, in caso di controversie pendenti, comporta la sospensione, su istanza del contribuente, del procedimento giurisdizionale in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino alla scadenza dell'ultima o unica rata, mentre il completo adempimento degli obblighi previsti determina l'estinzione del giudizio.

#### **Articolo 5** **Versamento degli importi dovuti**

1. 1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato attenendosi ai seguenti criteri:
    - a) versamento in unica soluzione: entro **il 30 Novembre 2026**;
    - b) ovvero, versamento in **un numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali**, la prima delle quali, comprensiva della somma maturata a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e per la notificazione degli atti, con scadenza **30 novembre 2026**. Le restanti rate, di pari importo e comunque non inferiori a euro 100,00 ciascuna, scadono l'ultimo giorno del mese di ciascun bimestre successivo.
  2. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del 1,60 per cento annuo.
  3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
  4. Nel caso di versamento dilazionato, il pagamento della prima rata, delle somme dovute a titolo di definizione, determina la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo, al fine di consentire al debitore di poter circolare con il veicolo interessato. Restano invece ferme, fino al completo pagamento del debito, le eventuali ipoteche precedentemente iscritte.
-

## **Articolo 6**

### **Perfezionamento della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni:
  - a) dell'unica rata scelta dal debitore
  - b) di due rate anche non consecutive di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme;
  - c) dell'ultima rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme;il soggetto si considera decaduto dalla definizione, che non produce più alcun effetto; riprendono pertanto a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. La decadenza è notificata al contribuente con apposito provvedimento, comunicando il ricalcolo delle suddette somme.
2. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

## **Articolo 7**

### **Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere**

1. La facoltà di definizione prevista dal presente Regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario, le somme dovute di cui all'art. 1 del presente Regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

## **Articolo 8**

### **Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore e concordato minore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

### **Articolo 9**

#### **Efficacia del regolamento**

1. Il presente Regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
-